

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

SCRITTURA PRIVATA

Contratto di appalto avente ad oggetto la commessa ID.2024_39 PNRR M.4C.1I.3.3 "Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole", finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU. LAV.23.04.SER.02 Incarico di direttore operativo per le opere strutturali a supporto del direttore lavori per l'intervento di adeguamento sismico dell'ISS ex "Primo Levi", attualmente "Istituto Omnicomprensivo Vallescrivia", Ronco Scrivia. CUP D94I20000040001, CIG B10A517E74;

TRA

la Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione", rappresentata dal dott. Paolo Sinisi, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nella sua qualità di Direttore della Direzione Servizi generali, Scuole e Governance;

E

L'operatore economico Ingenova S.r.l. (P.IVA 02463530994) avente sede in Genova, via Assarotti 18A/2, di seguito denominato anche "Affidatario" rappresentato dall'Ing. Massimo Solari, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nella sua qualità di Amministratore Unico;

PREMESSO CHE

- con Determinazione dirigenziale n. 1006 del 24.04.2024 il Dirigente del Servizio Edilizia, della Direzione Scuole e Governance della Città Metropolitana di Genova ha disposto l'affidamento della procedura in oggetto all'operatore economico sopra evidenziato;
- il possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 94, 95, 97, 98 e 100 del D. Lgs. 36/2023 è stato autocertificato dall'Affidatario. Per i contratti di importo inferiore ai 40.000 € la Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni rese dagli operatori economici su un campione pari al 10% dei contratti stipulati;
- a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali l'operatore Ingenova S.r.l. ha presentato garanzia fideiussoria n. 0691430744 rilasciata il 03.05.2024 da HDI Assicurazioni Spa per una somma garantita pari a € 251,21#;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida all'operatore economico Ingenova S.r.l. e per essa a all'Ing. Massimo Solari il quale nella sua precitata qualità accetta senza riserva alcuna il servizio PNRR M.4C.1I.3.3 "Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole", finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU. LAV.23.04.SER.02 Incarico di direttore operativo per le opere strutturali a supporto del direttore lavori per l'intervento di adeguamento sismico dell'ISS ex "Primo Levi", attualmente "Istituto Omnicomprensivo Vallescrivia", Ronco Scrivia. CUP D94I20000040001, CIG B10A517E74.

L'affidatario si impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023,

n. 36, della Determinazione Dirigenziali citata in premessa, di tutti i documenti relativi alla procedura di affidamento, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, in particolare:

- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- All. A – Stima di parcella;

Articolo 3 **Durata del contratto**

L'incarico segue l'andamento dei lavori e pertanto inizia con la data di avvio dell'esecuzione da parte del Servizio Edilizia, a seguito di esecutività della determina di affidamento, nelle more della stipula del contratto, e si conclude alla data di approvazione da parte dell'Amministrazione di Città Metropolitana del Certificato di collaudo tecnico amministrativo/Certificato di regolare esecuzione.

Articolo 4 **Corrispettivo e pagamenti**

L'importo contrattuale ammonta a Euro 5.225,21,00# (diconsi cinquemiladuecentoventicinque/ventuno), di cui:

- a) Euro 5.024,24,00# per l'esecuzione del servizio;
- b) Euro 200,97# per gli oneri previdenziali.

Per la natura dell'appalto non sussistono rischi interferenziali, pertanto non sono previsti oneri per la sicurezza.

L'Affidatario riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

L'importo contrattuale è integralmente finanziato con fondi dell'Unione Europea - PNRR NextGenerationEU – Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 "Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole".

Articolo 5 **Contabilità e pagamenti**

La contabilizzazione del servizio/fornitura è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale ed in conformità alle norme vigenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione necessaria e delle modalità di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.

L'Amministrazione procede all'emissione del mandato di pagamento alla propria Tesoreria per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi in materia di regolarità contributiva e fiscale.

Le fatture riportano obbligatoriamente l'oggetto, il riferimento al periodo di attività svolta, il CIG, l'importo e l'impegno giuridico di spesa, e devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

La dicitura da inserire nell'oggetto della fattura dovrà essere la seguente:

- Documento contabile finanziario a valere su Progetto PNRR M4.C1.I3.3 finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;
- Titolo del Progetto "Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole";
- CUP D94I20000040001.;
- CIG B10A517E74.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città Metropolitana di Genova

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di consentire all'Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Affidatario gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il ritardo o il mancato pagamento derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili all'Amministrazione non danno diritto a interessi di mora o ad indennità, impedire la regolare esecuzione del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.

Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell'operatore affidatario e delle eventuali imprese subappaltatrici, l'Amministrazione applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Articolo 6 **Tracciabilità dei flussi finanziari**

I pagamenti verranno effettuati dalla Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Affidatario s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dalla stipula del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Affidatario possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Affidatario di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

L'Affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 7 **Penali**

Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, nei tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni contrattuali la Città Metropolitana applica una penale pari all'1 0/00 (uno per mille) dell'onorario stimato per l'incarico.

Si elencano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le casistiche di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni contrattuali, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale:

- a) mancata effettuazione e rendicontazione dei controlli e sopralluoghi;
- b) mancato presidio e ritardi nella segnalazione di eventuali criticità o inadempienze;
- c) ritardo nella consegna delle documentazioni dovute (verbali di sopralluogo, ecc.) per ciascuna delle scadenze previste:

Si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale nei seguenti casi:

- inadempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- violazione degli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al principio del "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) e degli altri obblighi indicati o derivanti da altre norme o obiettivi specifici PNRR (milestones, target ambientali e digitalizzazione).

Ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del D.L. 77/2021, in deroga all'articolo 126 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, le penali dovute per ritardati adempimenti possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non potranno superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

Decorso inutilmente il termine del 30 giugno 2026 l'Amministrazione si riserva di agire nelle sedi competenti nei confronti dell'affidatario per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, con aggravio di spese a suo carico, derivanti dalla mancata o ritardata emissione del Consuntivo scientifico, ivi compresi i danni che potrebbero derivare dalla totale o parziale revoca dei finanziamenti concessi nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

Articolo 8 Accertamento successivo del possesso dei requisiti

La mancata dimostrazione in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, dichiarati dall'Affidatario in sede di presentazione del preventivo, comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 52 comma 2 e dall'art. 96 comma 15 D. Lgs. 36/2023, e in particolare:

- la risoluzione del contratto;
- l'escussione della garanzia definitiva;
- la comunicazione all'ANAC;
- la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da questa Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Articolo 9 Oneri a carico dell'affidatario

L'Affidatario è responsabile verso l'Amministrazione dell'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni contrattuali.

L'Affidatario si impegna a:

- provvedere alla trasmissione alla Città Metropolitana di Genova di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e qualificazione dell'edilizia scolastica" Missione 4 Componente 1, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di

consentire alla Città Metropolitana di Genova di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto;

- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Città Metropolitana di Genova.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Affidatario sarà altresì chiamato a risarcire la Città Metropolitana di Genova per i danni cagionati, a causa di inadempienze dell'Affidatario medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a. inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dalla Città Metropolitana di Genova ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento realizzato entro il termine previsto del 30 giugno 2026;
- b. fatti imputabili all'Affidatario che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Soggetto Attuatore;
- c. mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Affidatario

Articolo 1 **Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'art. 122, comma 2, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

1. condizioni di cui all'art. 122, comma 1 e 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;
2. grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni previste;
3. gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
4. violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
5. violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
6. subappalto non autorizzato;
7. la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
8. in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto.

L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 2 **Clausole risolutive espresse**

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, nei casi previsti dall'art. 17 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale ed a titolo esemplificativo:

- A) qualora l'importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante, raggiunga il 20% del valore del contratto;
- B) in caso di cessione, anche parziale, del contratto;

- C) qualora l'Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento dell'Amministrazione;
- D) qualora l'Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dalla policy anticorruzione approvata con Decreto del Sindaco metropolitano nr. 9/2023 del 30 gennaio 2023 disponibile sul sito SUA.

In ogni caso resta salvo il diritto dell'Amministrazione di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 3 **Recesso**

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- giusta causa;
- reiterati, anche se non gravi, inadempimenti dell'Appaltatore;

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'Appaltatore;

La Città Metropolitana di Genova si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, comunicandolo a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in caso di modifiche del quadro giuridico di riferimento che non consentano la prosecuzione del servizio.

Dalla data del recesso l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Articolo 4 **Clausola "DNSH"**

L'Affidatario assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e ai sensi delle indicazioni contenute nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021) e relative check-list

Il RUP verificherà nel corso dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021) e relative check-list

L'Affidatario assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Articolo 5 **Misure anticorruzione**

L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Delibera del Sindaco Metropolitano nr. 9/2023 del 08/02/2024, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo <https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante>, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta l'esecuzione dell'appalto una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della procedura e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;
- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il “Codice di comportamento” della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Affidatario dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Affidatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 6 **Trattamento dei dati personali**

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Affidatario che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'Informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento contenuta nei documenti della procedura di affidamento.

La Città Metropolitana di Genova informa l'Affidatario che il presente contratto verrà pubblicato nella "Sezione Trasparenza" del sito internet istituzionale, ai sensi della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (Allegato 9).

Articolo 7 Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e alla corretta esecuzione delle disposizioni del presente contratto e degli altri documenti contrattuali, sarà competente il Foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo 8 Spese contrattuali

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del detto Decreto.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

Per la Città Metropolitana di Genova

Dott. Paolo Sinisi

Direttore della Direzione Scuole e Governance

Per l'Affidatario

Ing. Massimo Solari

Amministratore Unico di Ingenova S.r.l.